



Bruxelles, 12 maggio 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato
23 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE L'ABBATTIMENTO

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte B).

Consigli ai portatori di interessi

-
- ¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
- ² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").
- ³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.
- ⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.
- ⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia agli operatori dei macelli in particolare di accertarsi che le persone interessate dispongano dei pertinenti certificati di idoneità rilasciati da uno Stato membro dell'UE.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito⁶ il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento⁷. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. CERTIFICATI DI IDONEITÀ

In conformità al regolamento (CE) n. 1099/2009, il possesso di un certificato di idoneità è obbligatorio:

- per le persone che eseguono determinate operazioni in un macello, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009;
- per le persone sotto la cui supervisione sono abbattuti gli animali da pelliccia, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1099/2009;
- per i responsabili della tutela del benessere animale, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2009.

I certificati di idoneità rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito o da un organismo designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 21 del regolamento non saranno più validi nell'UE dopo la fine del periodo di transizione.

2. OPERATORI DEI MACELLI

In conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1099/2009, le norme in materia di benessere degli animali stabilite al suo capo II e le altre prescrizioni applicabili ai macelli stabilite al suo capo III si applicano anche alle importazioni.

L'osservanza di prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 deve essere attestata nel certificato sanitario che accompagna le carni importate da paesi terzi.

Dopo la fine del periodo di transizione, tale prescrizione si applicherà alle carni importate dal Regno Unito nell'UE.

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, cfr. la parte B del presente avviso.

⁷ GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

B. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")⁸. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione⁹.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹⁰.

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 1099/2009 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹¹.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nella parte A del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- il regolamento (CE) n. 1099/2009 si applica all'abbattimento di animali nell'Irlanda del Nord;
- le carni spedite dall'Irlanda del Nord nell'UE non devono essere conformi alle prescrizioni in materia di certificazione per le carni importate di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 (cfr. la sezione A.2);
- le carni spedite dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord devono essere conformi alle prescrizioni in materia di certificazione per le carni importate di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 (cfr. la sezione A.2);
- i macelli nell'Irlanda del Nord devono essere approvati in conformità al regolamento (CE) n. 1099/2009.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione¹²;

⁸ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

⁹ Articolo 18 del protocollo.

¹⁰ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹¹ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 40 dell'allegato 2 del protocollo.

¹² Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

- invocare il principio del paese d'origine o il riconoscimento reciproco dei certificati o delle approvazioni rilasciati nell'Irlanda del Nord¹³, salvo eccezioni.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- un certificato di idoneità rilasciato da uno Stato membro dell'UE è valido nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;
- un certificato di idoneità rilasciato nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è valido in uno Stato membro dell'UE¹⁴;
- un certificato di idoneità rilasciato nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è valido solo nell'Irlanda del Nord¹⁵;
- l'approvazione di un macello nell'Irlanda del Nord da parte delle autorità del Regno Unito è riconosciuta nell'Unione¹⁶.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di benessere degli animali (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile al settore. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

¹³ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

¹⁴ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

¹⁵ Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, del protocollo.

¹⁶ Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del protocollo.